



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Carmine 11 – 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. – Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE – LONDON

Circolare n° 2/2016

Prato, lì 22 gennaio 2016

Operazioni black list

Come sappiamo l'Amministrazione finanziaria ha da tempo introdotto l'**obbligo di comunicare gli acquisti e le cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute**, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetti "black list".

L'**obbligo di monitoraggio interessa** sostanzialmente **tutte quelle operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata**. L'**elenco dei Paesi "black List"** viene aggiornato periodicamente e pubblicato ogni anno in base alle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il decreto Semplificazioni fiscali, già l'anno scorso, ha modificato la periodicità della comunicazione delle operazioni poste in essere da e verso Paesi black list, esclusivamente annuale, e il limite che fa scattare l'obbligo, pari a 10.000 euro, considerando tutte le operazioni nell'anno di riferimento.

Infine ricordiamo che **un ulteriore aggravio** nel porre in essere operazioni black list, è rappresentato dalla norma prevista dall' art. 110 comma 10 del Tuir che prevede, in linea generale, che **non siano ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori individuati come luoghi soggetti a fiscalità privilegiata**. Tale principio generale di non deducibilità può comunque essere **disapplicato** (e quindi i relativi costi sostenuti diventare deducibili) nel caso in cui l'impresa residente in Italia fornisca la prova che le imprese estere:

- **svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva;**
- **le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico** e che le stesse **hanno avuto concreta esecuzione.**

Per cui i contribuenti che nel corso del 2015, hanno intrattenuto rapporti commerciali con soggetti passivi residenti in uno dei paesi black list, effettuando cessioni o prestazioni complessivamente superiori a 10 mila euro, devono assolvere l'obbligo annuale comunicazione black list 2016, mediante la compilazione e l'invio per via telematica all'Agenzia delle Entrate, del modello polivalente (detto anche **SPESOMETRO**) entro il 10 o 20 aprile 2016, scadenza variabile a seconda che il contribuente sia tenuto alla liquidazione IVA mensile o trimestrale.

Lo studio informa che per coloro che devono effettuare la dichiarazione black list con scadenza 10 o 20 aprile 2016, sono pregati di consegnare la documentazione relativa entro il 10 marzo 2016.

Ai fini del riconoscimento della deducibilità il contribuente deve indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Elenco soggetti Balck List o non white List	
	Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)
Alderney (Aurigny)	Liberia (Republic of Liberia)
Andorra (Principat d'Andorra)	Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)
Anguilla	Macao (Macau)
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)	Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)	Maldives (Divehi)
Aruba	Malta (Republic of Malta)
Bahama (Bahamas)	Maurizio (Republic of Mauritius)
Bahrein (Dawlat al-Bahrain)	Monaco (Principauté de Monaco)
Barbados	Monserrat
Belize	Nauru (Republic of Nauru)
Bermuda	Niue
Brunei (Negara Brunei Darussalam)	Oman (Saltanat'Oman)
Cipro (Kypros)	Panama (Republica de Panamá)
Costa Rica (Republica de Costa Rica)	Polinesia Francese (Polynésie Francaise)
Dominica	Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
Ecuador (Republica del Ecuador)	Saint Lucia
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida)	Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
Filippine (Pilipinas)	Samoa (Indipendent State of Samoa).
Gibilterra (Dominion of Gibraltar)	San Marino (Repubblica di San Marino)
Gibuti (Djibouti)	Sark (Sercq)
Grenada	Seicelle (Republic of Seychelles)
Guernsey (Bailiwick of Guernsey)	Singapore (Republic of Singapore)
Hong Kong (Xianggang)	Svizzera (Confederazione Svizzera)
Isola di Man (Isle of Man)	Taiwan (Chunghua MinKuo)
Isole Cayman (The Cayman Islands)	Tonga (Pule'anga Tonga)
Isole Cook	Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)	Tuvalu (The Tuvalu Islands)
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)	Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
Jersey	Vanuatu (Republic of Vanuatu)

Aliquote artigiani e commercianti 2016: reddito minimo contributi F24

Si ricorda il **pagamento dei contributi artigiani e commercianti calcolato sulle aliquote contributive 2016, deve essere effettuato tramite F24**. A tal proposito, l'INPS con la circolare circolare 24 dell'8 febbraio 2013, ha provveduto a comunicare che non verrà più inviata alcuna lettera di avviso per i contributi artigiani e commercianti in scadenza, né il modello f24 e istruzioni per la compilazione. Tale informativa, è stata sostituita dalla modalità telematica di accesso al Cassetto Inps, in cui è possibile reperire, nella sezione

comunicazione bidirezionale, la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2015 e fissi 2016.

I **contributi fissi 2016** dei **contributi artigiani e commercianti**, devono avvenire in 4 scadenze da versare obbligatoriamente entro la seguente scadenza:

16 maggio 2016

16 agosto 2016

16 novembre 2016

16 febbraio 2017

Si specifica che gli acconti 2016 e il saldo 2015, relativo al reddito superiore al minimale, dovrà essere pagato con le scadenze delle tasse personali.

ENTRO IL 31.1 COMUNICAZIONE PER EROGAZIONI LIBERALI AI SENSI DELL'ART. 100, CO 2, LETT. M) DEL TUIR

EROGAZIONI LIBERALI PER PROGETTI CULTURALI

Le imprese (in qualsiasi forma costituite) possono dedurre, senza alcun limite, dal reddito d'impresa (ai fini dell'Ires, per le società e gli enti) le erogazioni liberali in denaro, a favore di specifici beneficiari, per la realizzazione di iniziative di interesse culturale e per favorire il cosiddetto "mecenatismo".

Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte dell'ente beneficiario deve essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento all'art.100, c. 2, lett. m) del Tuir, oppure all'art. 38 della L. 342/2000.

ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI EROGANTI:

• I soggetti (IMPRESE) che effettuano erogazioni liberali sono tenuti, **entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento**, a comunicare all'Agenzia delle Entrate mediante apposito software:

- **l'ammontare delle erogazioni** effettuate nel periodo di imposta;
- **le proprie generalità** complete, comprensive dei dati fiscali;
- **i soggetti beneficiari** dell'erogazione

ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI:

- Gli stessi adempimenti, ma verso il MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo), sono a carico dei soggetti beneficiari (musei, istituti di cultura, teatri, ecc.).

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

BBS-pro (Baldini Ballerini Sanesi – professionisti associati)